



COMUNE di CASTREZZATO

(Provincia di Brescia)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 22 del 29/07/2026

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) – ANNO 2026

L'anno duemilaventisei, addì ventinove del mese di Luglio alle ore 20:30, nella sala consiliare, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge si è riunito il Consiglio Comunale.

N.	Cognome e Nome	P	A
1	CUNEO LUIGI	SI	
2	CASALETTI EZIO	SI	
3	VIAPIANO BRUNA	SI	
4	ZAMMARCHI MARZIA		AG
5	FOGLIATA VALERIO	SI	
6	ARTUNGHİ MARCO	SI	
7	ANDRINI LAURA	SI	
8	CASALETTI SILVANO	SI	
9	NOLI STEFANIA	SI	
10	ZANCA MARIAVITTORIA	SI	
11	ZANINI MARCO	SI	
12	BRIOLA GIULIA	SI	
13	LAPINI MATTEO	SI	

PRESENTI: 12

ASSENTI: 1

Partecipa all'adunanza Il Segretario Comunale Luigi Fadda, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il sig. Luigi Cuneo, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) – ANNO 2026

Quanto agli interventi susseguitisi nel corso della discussione, si rinvia alla registrazione audio/video rinvenibile al link <https://www.digital4democracy.com/seduteonline/castrezzato/>, altresì depositata al protocollo comunale n. 8913/2026.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 e s.m.i. ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamati gli atti assunti da ARERA ed in particolare:

- n. 443/2019 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 387/2023/R/RIF del 03/08/2023 “Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani”;
- n. 389/2023/R/RIF del 03/08/2023 “Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)”;
- n. 7/2024/R/RIF del 16/01/2024 recante chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF;
- n. 396/2025/R/RIF del 05/08/2025 recante “Approvazione del testo integrato corrispettivi servizio gestione rifiuti (TICSER), recante i criteri di articolazione tariffaria agli utenti”;
- n. 397/2025/R/RIF del 05/08/2025 “Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3) per il terzo periodo regolatorio 2026-2029” e relativo Allegato A;

- n. 355/2025/R/RIF recante approvazione dell'Allegato A (TUBR – Testo Unico Bonus Rifiuti) in materia di bonus sociale rifiuti, come aggiornato dalla deliberazione 123/2026/R/RIF;
- n. 387/2023/R/RIF del 03/08/2023 “Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani”;
- n. 596/2024/R/RIF del 17/12/2024 “Approvazione dello schema tipo di bando di gara per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani”;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 29/07/2026 di approvazione del PEF 2026-2029 del Comune di Castrezzato, ai sensi del MTR-3;
- la deliberazione ARERA n. 374/2025/R/RIF del 05/08/2025 recante approvazione della RQTR “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF”;

Preso atto che, l'articolo 1, comma 677, della Legge 15 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) ha modificato l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, stabilendo a regime, a decorrere dall'anno 2026, il termine del 31 luglio per l'approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF), delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva;

Considerato che il Comune di Castrezzato ha approvato il bilancio di previsione 2026-2028 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 30/12/2025 “Esame ed approvazione bilancio di previsione esercizio finanziario 2026/2028, armonizzato ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e relativi allegati”;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale con cui è stato approvato, secondo le regole del nuovo metodo tariffario MTR-3, il Piano Economico Finanziario il quale ha valore per il quadriennio 2026-2029 ed in particolare espone, per il **2026**, un costo complessivo, al netto delle detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina n. 1/DTAC/2025, pari a euro **852.425,00** e per il **2027**, al netto delle detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina n. 1/DTAC/2025, un costo complessivo di euro **867.684,00**;

Considerato che lo stesso verrà trasmesso ad ARERA per l'approvazione definitiva di competenza;

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 7.8, della deliberazione ARERA n. 363/2021, *“fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organi competenti ..”*;

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere, entro il termine fissato da norme statali, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 dispone che: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo, nella misura del 5%;
- la deliberazione n.386/2023/R/RIF del 03/08/2023 “Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani” ha stabilito che dall'anno 2024 dovranno essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate inizialmente come segue:
- €0,10 euro/utenza per la componente UR1,a gestione dei rifiuti accidentalmente pescati raccolti, salvo aggiornamento annuale dell'Autorità, come previsto dall'articolo 2.2 della medesima deliberazione;
- €1,50 euro/utenza per la componente UR2,a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, salvo aggiornamento annuale dell'Autorità, come previsto dall'articolo 2.3 della medesima deliberazione;
- La deliberazione n. 133/2025/R/RIF disciplinata dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) e il DPCM 21 gennaio 2025, n. 24 che ha istituito la componente UR3,a quantificata in € 6,00 euro/utenza finalizzata a finanziare il “Bonus sociale rifiuti”.

Richiamato inoltre il D.Lgs. 3 settembre 2020 n.116 con cui sono state introdotte importanti modifiche al D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 cosiddetto Testo Unico dell'Ambiente (TUA) ed in particolare:

- l'art. 183 con la definizione di “rifiuti urbani” uniformandola a quella comunitaria, facendo così venir meno i cosiddetti rifiuti assimilati;

- l'art.184 con la classificazione dei rifiuti ed in particolare con la parziale modifica dell'elenco dei rifiuti speciali;
- l'abrogazione della lett. g) del comma 2 dell'art.198 con il venir meno del potere dei comuni di regolamentare l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali;
- l'art.238 comma 10 con l'esclusione della corresponsione della componente tariffaria, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e li conferiscono al di fuori del servizio pubblico;

Preso atto dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd, per la determinazione della quota fissa e variabile delle utenze domestiche e non domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, applicati, in base all'area geografica di riferimento, alla composizione del nucleo familiare e alla tipologia di attività, così come riportati nell'allegato (**all.B**) alla presente deliberazione;

Ritenuto, pertanto, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2026, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato (**all.A**) della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 29/04/2026 "TASSA SUI RIFIUTI-TARI. SCADENZE DI PAGAMENTO E NUMERO RATE PER L'ANNO 2026" con la quale si stabilisce:

- che il versamento della TARI è effettuato, per l'anno 2026, in numero 2 (due) rate, con scadenza:
 - Prima rata (acconto): scadenza 30/06/2026;
 - Seconda rata (saldo e conguaglio): scadenza 30/12/2026;
- che gli importi dovuti per le due rate saranno così calcolati:
 - la rata in acconto sulla base delle tariffe deliberate dal Consiglio Comunale per l'anno 2025 per un totale del 50 per cento della tassa complessivamente dovuta nel 2025;
 - il saldo con conguaglio sulla base delle tariffe deliberate per l'anno 2026;

Considerato che in merito al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. 267/2000 il Segretario comunale ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica e contabile in sostituzione del responsabile finanziario;

Ciò premesso, con voti favorevoli n. 8, contrari n. 4 (consiglieri Zanini, Briola, Zanca, Lapini), espressa per alzata di mano dai n. 12 consiglieri presenti, il Consiglio comunale

D E L I B E R A

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2026 di cui agli allegati "A" e "B" della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 3) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Economico Finanziario;
- 4) di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Brescia, nella misura del 5%;

- 5) di dare atto che la copertura del costo delle agevolazioni sul tributo di cui all'art. 27 del vigente Regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;
- 6) di dare atto che alle tariffe TARI devono essere, altresì, sommate le componenti perequative *UR1,a* e *UR2,a*, pari rispettivamente ad € 0,10 ad utenza per anno e ad € 1,50 ad utenza per anno;
- 7) di dare atto inoltre che alle tariffe TARI deve essere altresì sommata la componente perequativa *UR3,a* quantificata in € 6,00 euro/utenza finalizzata a finanziare il "Bonus sociale rifiuti".
- 8) di ribadire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2026:
 - Prima rata (acconto): scadenza 30/06/2026;
 - Seconda rata (saldo e conguaglio): scadenza 30/12/2026;
- 9) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, con ulteriore votazione, con voti favorevoli n. 8, contrari n. 4 (consiglieri Zanini, Briola, Zanca, Lapini), espressa per alzata di mano dai n. 12 consiglieri presenti,

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. N. 267, in quanto le tariffe sono propedeutiche all'emissione degli avvisi bonari di pagamento tari di saldo e conguaglio 2026.

Allegati:

- Allegato A Tariffe tari 2026;
- Allegato B Tariffe Tari 2026 giornaliera.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Dott. Luigi Cuneo

Il Segretario Comunale
Luigi Fadda

(Atto Sottoscritto Digitalmente)